



LICENZA FIDA PASCOLO DEL

Prot. n. 2620 del 17.4.2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

VISTA la richiesta della ditta **COMUNIELLO VINCENZO** nato a Padula il 14.09.1953 e residente in Padula alla Via Cicirelli- codice fiscale **CMNVGN53P146226D** - assunta al prot. gen.le dell'Ente in prot. n. 1095, del 12/02/2020;

VISTO il REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PASCOLI DEL COMUNE DI PADULA.

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/09/2017;

**RICHIAMATA** la delibera di G.M. n. 49 del 27/04/2011;

VISTA la nota dell'ASL SA/3-dipartimento di prevenzione-Area della Sanità Pubblica Veterinaria- n. 1957/DP del 6.2.2007, assunta al prot. gen.le dell'Ente in data 8.2.2007 al n. 1351;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 90 del 3.10.2007, avente ad oggetto: "Istituzione e aggiornamento del catasto comunale degli incendi boschivi a norma dell'O.P.C.M. n. 3606/2007, e l'allegato elenco delle particelle percorse dal fuoco;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute, del 28/05/2015: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi;

VISTA la documentazione integrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

18.8.2000 n. 267;

VISTA la L.R. n. 11 del 7.5.1996 e specificamente l'art. 18;

VISTA la L.R. n. 5/1999;

VISTA la legge 353/2000;

VISTO il verbale n.1 del 04/04/2020, della Commissione pascoli per l'anno 2020;

VISTO il decreto sindacale nomina responsabile Area Tecnica;

**DA LICENZA**

Per quanto di propria competenza alla ditta **COMUNIELLO VINCENZO** nato a Padula il 14.09.1953 e residente in Padula alla Via Cicirelli- codice fiscale **CMNVGN53P146226D** a far pascolare sulle particelle così contraddistinte:

ditta	foglio	particella	sup assegnata
COMUNIELLO VINCENZO	7	46	00 48 33
	7	85	00 19 36
	7	110	06 89 00
	11	239	02 31 20
	13	1	06 09 40
	13	3	00 64 00
	13	7	01 93 53



**CITTA' DI PADULA**  
**Provincia di Salerno**  
 AREA TECNICA

13	8	00 01 46
13	22	01 55 25
13	25	00 62 06
13	183	00 02 27
13	215	00 03 20
13	216	00 10 00
13	308	00 01 37
13	309	00 00 14
14	6	00 11 70
14	21	00 01 85
14	98	00 48 80
14	101	00 00 58
14	151	00 00 60
15	51	00 14 86
15	59	00 10 95
21	4	00 06 92
21	5	00 03 82
21	21	00 16 60
21	81	00 81 05
<b>TOT</b>	<b>22 88 30</b>	

n. 60 capi di bestiame, pari ad un carico di 7,20 U.B.A., così suddiviso:

<b>Tipo di bestiame</b>	<b>Numero capi</b>
BOVINI con più di 2 anni di età	-----
BOVINI con meno di 2 anni di età	-----
BOVINI da 1 a 2 anni di età	-----
PECORE e CAPRE oltre 1 anno di età	--60--
AGNELLI e capretti da rimonta	-----
EQUINI sopra l'anno	-----
EQUINI sotto l'anno	-----

per l'anno 2020 e secondo le condizioni indicate nel Regolamento Usi Civici approvato con delibera di CC. N. 28 del 12/9/2017, le quali sono accettate integralmente con obbligo di piena osservanza.  
**DI STABILIRE** che i predetti pascoli, come sopra indicati vengono assegnati quale conferma annuale a seguito di richiesta e comunque fino alla data del 30/06/2021;

**Manda la presente al messo comunale per la notifica all'interessato:**





- **COMUNELLO VINCENZO** nato a Padula il 14.09.1953 e residente in Padula alla Via Cicirelli-

Copia viene inviata:

1. al locale Comando di Polizia Municipale;
2. alla locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato,

per il controllo e la vigilanza di competenza.

**Ai sensi del Regolamento Usi Civici approvato con delibera di C.C. N. 28 del 12/9/2017:**

- L'esercizio di pascolo è soggetta all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di Salerno e nel piano di assetto forestale in concomitanza delle P.M.P.F. - art. 46 allegato "C" alla L.R. 11/96;

- Il pascolo è vietato sulle aree di cui all'art. 12;

- E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3;

- I cittadini che falsassero sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio e il divieto di fida propria per anni due;

- E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, cos' come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna secca;

- Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati;

- La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 120 di bestiame ovino;

- L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il termine stabilito;

- La fida stabilita deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti;

- Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

### AVVERTENZE:

In ottemperanza a quanto riportato nella citata nota dell'ASL SA servizio Veterinario prot. 19057/DP del 6.2.2007 le disposizioni per la movimentazione sono le seguenti:

1. Il trasferimento sui pascoli del bestiame bovino, bufalino, ovicaprin, suino ed equino è consentito previo accertamento clinico favorevole, eseguito dal Veterinario Ufficiale nei tre giorni precedenti la partenza il cui esito è riportato sul Mod 7 "Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali", previsto dall'art. 42 del RPV;

2. Tutti gli ovicaprin devono essere sottoposti a trattamento vaccinale contro la Blue\_tounge nei tempi e nei modi previsti. Tali interventi vaccinali devono essere riportati sul citato mod 7;

3. Oltre che dal Mod 7 i bovini, bufalini e ovicaprin devono essere scortati dal modello 2/33 che attesti che si tratti di allevamento ufficialmente indenne da TBC, BRC e LEB;

4. prima di trasferire il bestiame al pascolo, dovrà trasmettersi a questo Entro debita "comunicazione di trasferimento bestiame" indicando il periodo di pascolamento nelle località assegnate;



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Ing. Michele TAMBURINI

**CITTA' DI PADULA**  
Provincia di Salerno  
AREA TECNICA

